



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2018, proposto da:

Daniele Resca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Lavermicocca, Beatrice Capri, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Lavermicocca in Bologna, via Calzolerie 1;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;

***per l'annullamento***

- del decreto in data 10.10.2018, con cui la Questura di Bologna ha revocato la licenza di porto d'arma lunga ad uso sportivo n. 343610-O rilasciata in data 9.2.2016 in favore del ricorrente;

- del provvedimento del 19.11.2018, con cui la Prefettura di Bologna ha rigettato la richiesta di riesame del decreto prefettizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Domenico Lavermicocca e Laura Paolucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un Carabiniere Scelto in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri di Roma, tesserato con la Federazione Italiana Tiro a Volo, membro della squadra nazionale italiana e Campione Mondiale nella disciplina olimpica di tiro a volo.

I provvedimenti impugnati sono scaturiti da una vicenda segnalata dalla Stazione Carabinieri di Pieve di Cento il 18.11.2017 quando il ricorrente, in stato di ebbrezza, avrebbe sparato alcuni colpi in aria durante un litigio con la sua ex fidanzata.

La notizia di reato relativa a tale episodio veniva archiviata per mancanza di prove circa il fatto che il ricorrente avesse esploso i colpi di fucile.

All'esito dell'archiviazione penale veniva presentata un'istanza di revoca del decreto prefettizio di revoca dell'autorizzazione a detenere armi del 12.12.2017 che a suo tempo non era stato impugnato per la pendenza del giudizio penale che veniva respinta con uno dei due provvedimenti impugnati.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. nonché l'eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza, di proporzionalità, per difetto di istruttoria, illogicità, carenza di motivazione, falso presupposto di fatto.

L'ampia discrezionalità di cui dispongono le Autorità preposte all'adozione di atti relativi alla revoca del porto d'armi, trattandosi di sicurezza, limita il sindacato di tali atti da parte del giudice amministrativo che deve limitarsi a verificare che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.

Nella vicenda in esame, tali vizi discendono dal falso presupposto di fatto su cui si fondano i provvedimenti impugnati e cioè che il ricorrente abbia esploso i colpi di fucile uditi dalle persone escusse a sommarie informazioni testimoniali, circostanza esclusa dall'indagine penale conclusasi con l'archiviazione e che è stata esclusa addirittura dalla ex fidanzata che avrebbe dovuto denunciare l'accaduto.

La carenza di motivazione quanto al giudizio di "*inaffidabilità*", non può essere compensata dal richiamo ad un fatto risalente al 2009, quando il ricorrente fu deferito per violazione dell'art. 186 C.d.S.

Si tratta di una circostanza che a suo tempo non determinò alcuna conseguenza e che oggi non può essere richiamata a giustificazione dei provvedimenti adottati.

La valutazione dell'amministrazione deve ancorarsi a vicende che, per la loro collocazione temporale, esprimano con concretezza ed attualità l'inaffidabilità della persona che ha chiesto il rilascio di un titolo in materia di armi.

Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta di revoca del decreto prefettizio del 12.12.2017, contesta la violazione dell'art. 2 e ss. della L. 241/1990, e degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S.

L'istanza di revoca era stata presentata all'esito dell'indagine penale poiché il ricorrente riteneva che fossero mutate le condizioni che ne avevano determinato l'adozione.

La Prefettura era così obbligata ad effettuare un'istruttoria per verificare la sussistenza di elementi probanti il mutamento delle condizioni che avevano dato luogo all'adozione del provvedimento di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplosive.

Ma i nuovi elementi documentati nella istanza di revoca sono stati del tutto omessi nella valutazione della Prefettura di conferma del provvedimento del 12.12.2017.

Il terzo motivo, relativo al decreto di revoca del porto di armi della Questura di Bologna, lamenta la violazione delle stesse norme indicate nel primo motivo e richiamandosi alle stesse argomentazioni.

L'unica contestazione specifica al provvedimento riguarda l'asserita incompatibilità della licenza di porto d'arma lunga ad uso sportivo con il precedente decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni dal momento che la licenza è "*titolo idoneo per l'acquisto di armi*", senza aver effettuato alcuna valutazione in concreto della inaffidabilità del ricorrente.

L'Amministrazione avrebbe dovuto promuovere un'istruttoria esauriente che avrebbe portato ad una motivazione congrua come necessario quando si esercita un potere ampiamente discrezionale.

La Questura si è adagiata sulle valutazioni della Prefettura in una sorta di automatismo amministrativo ulteriormente criticabile in quanto tra i due provvedimenti era trascorso un considerevole lasso di tempo.

Il quarto motivo critica il fatto che il decreto della Questura non abbia tenuto conto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale, affermando che le determinazioni dell'autorità giudiziaria sono volte a verificare la sussistenza degli elementi di reato e non valorizzano le circostanze di fatto di cui si tiene conto in sede amministrativa.

Ma la infondatezza della notizia criminis è derivata dalla valutazione svolta soprattutto degli elementi oggettivi di fatto.

Il quinto motivo denuncia l'eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza, di proporzionalità, per difetto di istruttoria, illogicità, carenza di motivazione.

La revoca disposta dalla Questura, concernente la licenza di porto d'arma lunga ad uso sportivo, avviene nei confronti di un componente dell'Arma dei Carabinieri in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri di Roma, che dal punto di vista sportivo ed agonistico, è stato campione nella competizione mondiale di tiro a volo a Mosca del 2017 e che è componente della nazionale italiana.

Per il ricorrente l'uso dell'arma è quindi strumentale all'esercizio della propria specialità sportiva, anche e soprattutto in vista della preparazione delle prossime competizioni internazionali.

La Questura, in assenza di fatti oggettivamente accertati di effettiva pericolosità, ha del tutto ommesso di considerare la specificità della fattispecie.

Recentemente il Consiglio di Stato ha affermato in una vicenda simile a quella in esame che *“appare pertanto necessario cercare di individuare modalità atte a consentire, ferme restando le preminenti esigenze di tutela della vita e sicurezza umana, l'esercizio del diritto dell'interessato ad esternare la propria personalità e, quindi, a coltivare la propria passione sportiva”* (Cons. Stato, Ord. 2764/2018).

Non vi è stato nel caso in esame alcun bilanciamento degli interessi coinvolti, difettando così i presupposti sui quali è stata fondata la revoca del porto d'armi per uso sportivo.

Occorre che l'amministrazione competente individui *“modalità di esercizio che consentano il rilascio del richiesto porto d'armi per uso sportivo”* ovvero, in subordine, *“modalità che consentano il porto dell'arma almeno all'interno dei luoghi deputati all'esercizio dell'attività sportiva in esame”* come peraltro sollecitato dal Presidente della Federazione Italiana Tiro a volo (FITAV) con lettera inoltrata in data 31.1.2018 al Prefetto di Bologna.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

Alcuni dei motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto fondati sulla medesima considerazione e cioè che i provvedimenti impugnati della Questura e della Prefettura non abbiano tenuto conto dell'intervenuta archiviazione della comunicazione notizia di reato inviata dalla Stazione Carabinieri di Pieve di Cento.

Dalla lettura del decreto di archiviazione allegato al ricorso si deduce che la richiesta di archiviazione della Procura derivasse dalla non univocità degli elementi raccolti a riprova della penale responsabilità del reato di minaccia aggravata.

Orbene contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le valutazioni che presiedono l'esercizio dell'azione penale e quelle che debbono essere compiute in materia di autorizzazioni di polizia sono diverse.

Dalla lettura degli atti trasmessi dalla Prefettura emerge con chiarezza che la sera dell'episodio che ha dato origine ai provvedimenti impugnati, il ricorrente in stato di alterazione alcolica esplose in aria alcuni colpi della carabina da lui detenuta; in questo senso le dichiarazioni del padre convivente rese nell'immediatezza sono assolutamente credibili anche perché non esistono motivi di animosità con il

figlio. Probabilmente i colpi sono stati esplosi in uno stato di rabbia successivamente all'allontanamento della ex fidanzata e quindi non finalizzati a minacciarla.

Quello che emerge è una scarsa capacità di autocontrollo tanto più grave perché evidenziata da un carabiniere che esercita al altissimi livelli una disciplina sportiva nel campo delle armi.

E' questa la circostanza fondamentale di cui la Prefettura ha tenuto conto nel revocare la licenza in un primo momento e nel non revocare tale provvedimento anche dopo l'archiviazione dell'indagine penale. La risalente condanna per guida in stato di ebbrezza non è rilevante in sé, quanto come sintomo di una certa inclinazione ad abusare delle sostanze alcoliche sottolineata anche dalla ex fidanzata anche essa non animata da risentimento verso il ricorrente.

Il questo quadro il giudizio di inaffidabilità che solo giustifica la revoca delle precedenti autorizzazioni è pienamente giustificato.

Quanto poi al presunto automatismo tra il provvedimento del Prefetto e quello del Questore è evidente che esisterebbe una contraddizione insostenibile laddove fosse negata la detenzione ma autorizzato il porto.

Infine, venendo all'esame della possibile violazione del principio di proporzionalità, va evidenziato come l'attività sportiva non viene compromessa dai provvedimenti contestati; il ricorrente ben può continuare a recarsi nei poligoni dove svolge gli allenamenti per la preparazione delle competizioni internazionali da lui sostenute ed in quel contesto potrà utilizzare le armi ivi presenti.

Pertanto gli atti impugnati non sacrificano, non solo la passione sportiva, ma addirittura una professione poiché è noto che l'appartenenza alle forze di polizia di campioni sportivi dipenda dai risultati eccellenti che raggiungono nelle loro discipline.

Una condotta futura più equilibrata consentirà al ricorrente di ottenere nuovamente anche le autorizzazioni di polizia.

Il ricorso va, di conseguenza, respinto ma possono compensarsi le spese di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ugo De Carlo**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Di Nunzio**

**IL SEGRETARIO**